

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3026}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974,
n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da
pasto di produzione nazionale

Presentato alla Presidenza il 6 giugno 1974

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La situazione del mercato vinicolo in Italia è caratterizzata da una rilevante pesantezza e da notevoli difficoltà di collocamento del prodotto.

Il concorso di alcuni fattori di carattere congiunturale (quali l'abbondante produzione della campagna 1973-1974 verificatasi in tutti i paesi produttori, il notevole aumento dei costi di produzione che in Italia è stato particolarmente incisivo, l'applicazione degli ammontari monetari negli scambi internazionali) ha determinato una sensibile riduzione delle esportazioni italiane di vino, con conseguenze

negative sull'andamento del mercato e nel suo equilibrio.

Al riguardo si può ricordare che nel 1973 sono stati esportati 9 milioni e 500 mila ettolitri di vino, contro i 13,4 milioni di ettolitri del 1972, con una contrazione di oltre il 28 per cento.

Il fenomeno negativo continua a manifestarsi anche nell'anno 1974 poiché, secondo i dati ISTAT, risulta che nel 1° bimestre dell'anno in corso sono stati esportati soltanto 1 milione e 273 mila ettolitri contro i 2 milioni e 600 mila ettolitri del corrispondente periodo

dell'anno precedente; il che, in termini percentuali, significa un calo del 51 per cento.

Intanto, nella speranza di sempre maggiori riduzioni dei prezzi, il commercio ha limitato gli acquisti a quantitativi di prodotto sempre più scarsi e, di conseguenza, si sono fatti via via più acuti i problemi di carattere finanziario, sia per gli agricoltori che per gli organismi associativi, costretti a subire il peso di forti e crescenti interessi passivi.

Preoccupata dalle previsioni produttive in tutta l'area comunitaria, la Commissione CEE ha varato, alla fine del 1973, alcune misure intese a sostenere il mercato attraverso l'immagazzinaggio privato a breve ed a lungo termine dei vini da pasto; purtroppo tali iniziative si sono dimostrate insufficienti a normalizzare la situazione del settore che, malgrado la temporanea sottrazione dal circuito commerciale di notevole quantità di prodotto, è rimasta sostanzialmente pesante ed ha denunciato prezzi che, per quanto riguarda il nostro paese, sono in continua e progressiva flessione rispetto alle quotazioni dell'analogo periodo della campagna precedente.

Infatti, i prezzi sul mercato italiano — che nell'ottobre scorso erano superiori del 30-40 per cento rispetto a quelli dello stesso mese della campagna precedente — sono andati via via a deteriorarsi, fino a scendere in questi ultimi mesi a livelli inferiori a quelli dell'annata 1972-1973 e, nel caso del vino bianco da pasto, addirittura di oltre il 25-30 per cento.

Considerato che i prezzi di questa campagna scontano i forti aumenti dei costi di produzione e la svalutazione di fatto della nostra moneta, risulta chiara la gravità dell'attuale situazione di mercato, che determina una comprensibile tensione crescente negli ambienti agricoli, seriamente preoccupati, tra l'altro, della necessità di smaltire il vino (specie quello meno conservabile) per le sempre più impellenti esigenze di finanziamento nonché per apprestare locali ed attrezzature in vista della prossima vendemmia, che al sud comincia già in agosto.

La sfavorevole congiuntura si è ulteriormente accentuata, tant'è vero che — nelle settimane scorse — la Commissione CEE ha dovuto adottare nuovamente la misura di riammettere allo stoccaggio privato alcuni vini da pasto; ciò perché i prezzi medi di mercato dei detti vini sono scesi in alcune piazze rappresentative del nostro paese al di sotto dei prezzi di intervento comunitario.

Tanto premesso va considerato che l'aumento delle giacenze, che si è determinato in

conseguenza degli anzidetti fattori, colpisce in maniera preoccupante il mondo agricolo per cui si evidenzia la necessità e la indilazionabilità del ricorso a misure eccezionali e urgenti e, nella particolare situazione, alla distillazione agevolata del vino da pasto.

Tale soluzione è prevista dall'unito provvedimento che risponde anche a precise indicazioni emerse in sede parlamentare, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente la distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973.

In quella sede è stato presentato al Senato un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal rappresentante del Governo, con il quale si è invitato l'esecutivo, in considerazione della gravità della situazione esistente nel settore vitivinicolo, a disporre adeguate misure capaci di tonificare il mercato attraverso l'avvio alla distillazione del prodotto eccedentario.

Scopo del provvedimento, che è stato — come si è rilevato — predisposto in ossequio alle precise sollecitazioni del Parlamento, è quello di garantire ai viticoltori un prezzo minimo di vendita che li sollevi, almeno in parte, dalla situazione difficile in cui versano per l'attuale sfavorevole congiuntura.

Orbene, si è ritenuto di poter perseguire tale finalità attraverso la concessione di un contributo di lire 320, per grado-ettolitro di vino da pasto avviato alla distillazione, integrativo del prezzo di vendita del prodotto che si presume non debba essere inferiore a lire 650-700 per grado-ettolitro.

In tal modo si è inteso raggiungere un duplice obiettivo: di garantire, cioè, al produttore viticolo un prezzo appena remunerativo e di provocare una entrata tributaria per lo Stato che, in condizioni diverse, in mancanza cioè di apposite misure, non sarebbe stata nemmeno prevedibile.

La mancata indicazione del quantitativo massimo di vino da avviare alla distillazione si giustifica con il fatto che sarebbe praticamente impossibile, nel breve arco di tempo fissato nel provvedimento, controllare le numerosissime richieste di contributo relative ad una data quantità di vino da consegnare alle distillerie, accertare se è stato raggiunto il quantitativo globalmente prefissato e successivamente, dopo aver provveduto alla eventuale decurtazione delle quantità di prodotto per le quali è stata inoltrata domanda di contributo, consentire la consegna del prodotto alla trasformazione.

D'altra parte, attraverso la fissazione del breve termine entro il quale devono essere consegnati i vini alle distillerie, in relazione alla capacità di stoccaggio e di lavorazione delle distillerie medesime attualmente esistenti nel nostro paese, si è inteso indirettamente limitare la quantità di vino da avviare alla distillazione, quantità che si ritiene non possa superare il limite di 3 milioni di ettolitri di vino.

A confermare che tale limite massimo non è praticamente superabile, ma nemmeno forse raggiungibile con le attuali strutture, vale la considerazione che nel 1971, nello stesso periodo primaverile ed in presenza di una analoga situazione di crisi di mercato, un provvedimento comunitario che prevedeva l'avvio dei vini da pasto alla distillazione agevolata, applicato per circa tre mesi, ha interessato un totale di circa tre milioni di ettolitri di vino.

Scendendo all'esame delle singole disposizioni contenute nel provvedimento in questione si rileva che all'articolo 1 è prevista la concessione di un contributo integrativo del prezzo di vendita del prodotto nella misura di lire 320 per grado-ettolitro. Il contributo è concesso per il vino consegnato alle distillerie nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per la Sicilia detto termine è stato esteso a novanta giorni in considerazione della particolare crisi in cui versa attualmente il mercato vinicolo siciliano e della carenza delle attrezzature di distillazione esistenti nell'isola.

L'articolo 2 precisa che l'introduzione del vino nelle distillerie deve essere provata dalle bollette di consegna convalidate dagli UTIF, che attestino tra l'altro i quantitativi di pro-

dotto consegnato e preso in carico dalle distillerie nonché la gradazione alcolometrica del prodotto medesimo.

L'articolo 3 stabilisce che le domande per ottenere il contributo, corredate dalle bollette di consegna del prodotto, vanno inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvederà al relativo pagamento. Con l'articolo 4, infine, si provvede alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione del presente provvedimento, spesa che si è indicata in 9,6 miliardi in relazione al quantitativo massimo di tre milioni di ettolitri di vino ad una gradazione alcolometrica media di 10°.

Tale quantitativo avviato alle distillerie provocherà una maggiore entrata per lo Stato pari a circa lire 24 miliardi, nella ipotesi che l'80 per cento del vino venga destinato alla produzione di acquavite ed il restante 20 per cento alla produzione di alcool (circa lire 19 miliardi: incasso imposta fabbricazione per acquavite; poco più di 5 miliardi: incasso imposta fabbricazione per alcool).

Pertanto è attraverso questa maggiore entrata fiscale che sostanzialmente viene ad essere coperto l'onere previsto dal provvedimento.

* * *

Il ricorso allo strumento del decreto-legge si impone perché l'aumento delle giacenze di per sé costituisce una causa di aggravamento della congiuntura; inoltre, col progredire della stagione verso il periodo caldo, il vino da pasto che non è commercializzato è soggetto a deteriorarsi e rischia quindi di diventare incommestibile, non potendosi arrivare a periodi di temperatura elevata con il vino nei contenitori degli stabilimenti sociali.

Dell'unito decreto-legge si chiede, ora, la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale.

Decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1974, n. 147.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per avviare alla distillazione i vini da pasto eccedenti sul mercato al fine di alleggerire il mercato stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

Alle cantine sociali ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti è concesso, per ogni grado ettolitro di vino consegnato, un contributo di lire 320.

Sono vini da pasto quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio.

Per la distillazione dei vini prodotti in Sicilia il termine di cui al primo comma del presente articolo è stabilito in novanta giorni.

ARTICOLO 2.

La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire entro i termini stabiliti nel precedente articolo 1 ed essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare tra l'altro i quantitativi dei prodotti consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. C/41, nonché la gradazione alcolometrica degli stessi.

Le domande per ottenere il contributo vanno inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 3.

Al pagamento del contributo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle domande presentate, corredate dalle bollette di consegna del prodotto alle distillerie.

ARTICOLO 4.

All'onere di lire 9,6 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1974.

LEONE

RUMOR - BISAGLIA - GIOLITTI - TANASSI
- COLOMBO EMILIO - DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.